

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Lorenzo Di Properzio, in qualità legale rappresentante della società T.D.P. Carburanti S.r.l. C.F. 00589250307 P.IVA 01165650688 con sede legale in Pescara (PE) via Raiale n. 118/1, prot. n. ARR-9385 del 15.11.2018 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-10964 in data 01.10.2020

Vista la precedente licenza n. 03-10/2017 del 10.08.2017, rep. 1152;

Vista la nota prot. n. PAR-810 del 25.02.2019 con cui questa Autorità ha comunicato il diniego al rinnovo della concessione demaniale per incompatibilità al Piano Regolatore, come evidenziato dal Comune di Pescara con Delibera di Giunta Comunale n. 937 del 28.12.2018;

Vista l'Ordinanza n. 53/2019 del TAR Abruzzo-Pescara, pubblicata il 21.05.2019, che ha sospeso l'efficacia sia della nota prot. n. PAR-810 del 25.02.2019 sia della Delibera di Giunta Comunale di Pescara n. 937 del 28.12.2018;

Vista la nota prot. n. ARR-7039 del 22.07.2019 con cui la società T.D.P. Carburanti S.r.l. ha richiesto il riesame dell'istanza di concessione;

Vista la nota del Comune di Pescara acquisita al prot. n. ARR-11531 in data 22.11.2019;

Vista la Delibera di Giunta Comunale di Pescara n. 754 del 12.11.2019 di revoca della precedente n. 937 del 28.12.2018;

Vista la pubblicazione della domanda in data 27.11.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-222 in data 10.01.2020;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 2719 in data 30.01.2020 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-1132 in data 30.01.2020;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-12038 in data 04.12.2019;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. 105 del 08.01.2020;

Vista la delibera n. 6 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 11.08.2020 PR_PEUTG_Ingresso_0043966_20200810 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota prot. n. 1627/RU del 13.01.2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-716 in data 22.01.2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 05.03.2020 del canone di € 2.292,33, richiesto con atto di accertamento n. 03-46/20 del 28.02.2020;

Vista la polizza fidejussoria n. PT0609873 dell'importo di € 5.000,00 emessa in data 11.03.2020 dalla società Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros - Agenzia di Pescara Giglio s.a.s. di Virgilio Gianluca, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 400466169 emessa in data 30.09.2020 dalla società GENERALI Italia SpA - Agenzia di Pescara C.so Vittorio Emanuele II n. 310 (cod. 163 00) per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.500.000,00;

Vista la polizza n. 400465737 emessa in data 18.05.2020 dalla società GENERALI Italia SpA - Agenzia di Pescara C.so Vittorio Emanuele II n. 310 (cod. 163 00) per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-12494 in data 13.12.2019;

- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 16) Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti per legge previsti ai fini dell'esercizio dell'attività di erogazione carburanti, tra cui quelli in materie di prevenzioni incendi e sicurezza degli impianti tecnologici (denunce agli organi competenti, revisioni periodiche, ecc.).
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 19) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 20) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 21) La presente concessione in particolare potrà essere revocata nel caso risulti non compatibile con il progetto di riqualificazione estetico-funzionale dell'area che sarà redatto dal Comune di Pescara, d'intesa con l'Amministrazione concedente.
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 23) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 mediante versamento virtuale tramite F23 e alle spese relative ai valori bollati.**

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 (lett. b) del D.L. 18/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 11 FEB. 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

IL CONCESSIONARIO
T.D.P. CARBURANTI S.R.L.
Lorenzo Di Properzio
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara, Via Raiale n. 118/1

Ancona, addì 13.10.2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO
T.D.P. CARBURANTI S.R.L.
Lorenzo Di Properzio
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona	
il 22/10/2020 al n° 1082	serie 1
con l'esazione di euro 200,00	
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)	

Visto l'articolo 103 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Alla T.D.P. CARBURANTI S.R.L.

codice fiscale 00589250307

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 367,00** situato nel **Comune di Pescara** e precisamente **nel Porto di Pescara, Via R. Paolucci – banchina Molo Nord, catastalmente individuata al foglio di mappa 27 particelle 2132 e 2133**, allo scopo di **mantenere un impianto di carburanti e lubrificanti, per la superficie totale di mq.367,00, costituito da: n. 1 chiosco prefabbricato per locale gestore, ripostiglio e bagno della superficie di mq.25,00; n. 1 pensilina metallica prefabbricata della superficie di mq.41,00 sotto la quale sono posizionati n. 2 erogatori di tipo doppio e un self-service su adeguata isola rialzata e protetta; area scoperta di mq.278,00 sulla quale sono interrati n.3 serbatoi da mc.10 cadauno per lo stoccaggio del carburante, n.1 serbatoio da mq.0,30 per l'olio esausto e n.1 palo insegna (con bandiera a marchio IP) posizionato su aiuola spartitraffico.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2019 = € 2.309,65 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2020 = € 2.292,33 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 24 dal 01/01/2019 al 31/12/2020.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire

senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuta;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nonché il parere di compatibilità idraulica presso l'Autorità dei bacini regionali e interregionali del fiume Sangro. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.